

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 1

Oggetto: modifica all'Art. D) comma 2) del Regolamento del Fondo speciale per il trasporto aereo.

**IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO SPECIALE PER IL
SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE E DELLA
RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL
PERSONALE DEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO**

Seduta del 24 GENNAIO 2014

- **VISTO** l'art. 1 ter del decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito con modificazioni in legge 3 dicembre 2004 n. 291, che ha istituito il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore;
- **VISTO** il Verbale di Accordo del 28 luglio 2005 con cui sono stati specificati criteri e le modalità di gestione del Fondo speciale del trasporto aereo;
- **VISTO** il Verbale di Accordo del 24 marzo 2006 che ha disciplinato la composizione e le competenze del Comitato amministratore del Fondo, rinnovato in data 17 marzo 2010;
- **VISTO** l'Art. F) comma a) iii) del Regolamento del Fondo, approvato dal Comitato Amministratore con deliberazione n. 150 del 24 maggio 2013 e integrato con modifiche con deliberazione n. 249 del 28 ottobre 2013, il quale prevede che le domande di ammissibilità alle prestazioni del Fondo devono essere presentate, a pena di inammissibilità entro 120 giorni dalla data degli accordi sindacali che prevedano l'accesso alle prestazioni di CIGS, solidarietà o mobilità (anche in deroga);
- **VISTO** l'art. 3 comma 47, lett. c) della legge 92/2012 che prevedeva l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della norma istitutiva del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della trasporto aereo:

- **VISTO** il successivo art.13, comma 22, del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 che ha a sua volta abrogato l'art. 3, comma 47 lett. c) della Legge n.92/2012;
- **CONSIDERATO**, quindi, che il Comitato Amministratore del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, ha pieno titolo per riunirsi e deliberare;
- **TENUTO CONTO** altresì dell'art.13, comma 23 del sopracitato D.L. 145/2013 che prevede che la misura dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco è fissata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione è subordinata l'efficacia della disposizione di cui al comma 21 del medesimo articolo 13;
- **RITENUTO** che il predetto Comitato possa deliberare nei limiti del termine del 31 dicembre 2015;
- **CONSIDERATA** l'esistenza di accordi sindacali che prevedono il ricorso ad ammortizzatori sociali a partire da date successive al 31 dicembre 2013 e per i quali le aziende interessate non hanno presentato domanda al Fondo del trasporto aereo, in quanto ultronee rispetto alla data di decadenza dello stesso a suo tempo stabilita dalla lettera c) dell'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n.92;
- **RITENENDO** corretto non escludere dette domande dalle tutele di integrazione del reddito previste da parte del Fondo speciale del trasporto aereo,

DELIBERA


l'effettuazione delle seguenti modifiche, indicate in grassetto corsivo all'Art.F) comma a) lli) del suddetto Regolamento del Fondo:


- lli) Le domande di ammissibilità per il finanziamento dei trattamenti a sostegno del reddito a carico del Fondo, di cui al precedente paragrafo E) punto 1. B., vanno presentate al Fondo presso gli Uffici competenti dell'INPS, a pena di inammissibilità, entro 120 giorni dalla data degli accordi sindacali che prevedano l'accesso alle prestazioni di CIGS, solidarietà o mobilità (anche in deroga).


Norma transitoria:

In caso di accordi sindacali che prevedano il ricorso ad ammortizzatori sociali a partire da date successive al 31 dicembre 2013 e per i quali le aziende interessate non abbiano presentato

domanda al Fondo del trasporto aereo, in quanto ultronee rispetto alla data di decadenza dello stesso a suo tempo stabilita dalla lettera c) dell'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n.92, la domanda stessa può essere presentata al Fondo, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data della presente delibera.
In caso di variazione di classificazione del datore di lavoro, ai fini assistenziali e previdenziali, disposta dall'INPS, che comporti l'iscrizione dell'azienda al Fondo, il termine di 120 giorni si conteggia a partire dalla data di notifica del provvedimento di modifica della classificazione.

IL SEGRETARIO
(Silvio Romano)


IL PRESIDENTE
(Paolo Moreno)


Per copia conforme all'originale


REGOLAMENTO
del
Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e
per la
riqualificazione del personale del trasporto aereo

A) GESTIONE DEL FONDO

- 1) Il Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo (di seguito: "il Fondo") è stato istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal comma 1 dell'Art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.

In conformità con le previsioni del comma 3 del predetto Art.1-ter della legge 291/2004, la costituzione, i criteri e le modalità di gestione del Fondo sono stati definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative, con verbale di accordo datato 24 marzo 2006, rinnovato in data 17 marzo 2010 con scadenza il 31 dicembre 2016, salvo ulteriore rinnovo.

Il Fondo è gestito da un Comitato Amministratore (di seguito: "il Comitato"), composto da sedici esperti designati pariteticamente dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali/Associazioni Professionali stipulanti l'accordo del 24 marzo 2006.

- 2) Il Presidente è eletto dal Comitato tra i propri membri con il voto favorevole di almeno nove di questi, secondo il criterio dell'alternanza nella carica nei successivi mandati tra le rappresentanze delle Associazioni delle aziende e delle Organizzazioni Sindacali/Associazioni Professionali dei lavoratori; per il primo mandato è eletto un rappresentante delle Associazioni delle aziende. I componenti del Comitato durano in carica due anni e possono essere rinominati per i successivi mandati. Qualora durante il mandato cessi dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato, si provvederà alla sostituzione, per il periodo residuo del mandato, con altro componente designato nel rispetto delle modalità di cui al precedente comma 1).

A partire dal 30 giugno 2010 la durata del mandato viene estesa a tre anni e dalla stessa data la nomina dei componenti non può essere effettuata per più di due mandati consecutivi.

B) FUNZIONI DEL COMITATO

Il Comitato:

 1

1) vigila sul regolare versamento dei contributi dovuti, indicati al successivo punto D) FINANZIAMENTO DEL FONDO, nonché sull'andamento della gestione, proponendo gli interventi necessari per il miglior funzionamento del Fondo stesso, nel rispetto del criterio di massima economicità e funzionalità.

La vigilanza è esercitata ed ha ad oggetto i dati e gli elementi trasmessi dai competenti Uffici dell'INPS ai quali il Comitato, sussistendone i presupposti, segnala le risultanze della vigilanza per gli adempimenti di competenza;

2) delibera l'erogazione delle prestazioni previste dall'art. 1-ter, comma 1 della legge 3 dicembre 2004, n. 291, nel rispetto di quanto stabilito dagli accordi sottoscritti in materia dalle Parti Sociali;

3) delibera le incompatibilità e le decadenze dal diritto alle prestazioni di cui al punto 2);

4) decide sui ricorsi in materia di contribuzione e di prestazioni;

5) assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;

6) predispone, sulla base dei criteri stabiliti in materia dal CIV e per il tramite dei competenti uffici dell'INPS, i bilanci annuali del Fondo, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

C) FUNZIONAMENTO DEL COMITATO


1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il funzionamento del Comitato è disciplinato dal Regolamento vigente per il funzionamento degli organi collegiali dell'INPS, per quanto applicabile.

2) Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato; per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato presenti alla riunione.

D) FINANZIAMENTO DEL FONDO

Per il finanziamento delle prestazioni istituzionali di cui al punto 2) del precedente paragrafo B), si provvede:

1. secondo quanto disposto dall'art. 1-ter, comma 2, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, tramite:



a) contribuzione pari allo 0,50% da calcolare sulle retribuzioni nella misura pari allo 0,375 % a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo e nella misura pari allo 0,125 % a carico dei lavoratori.

Provvedono, anche per la parte a carico dei lavoratori trattenuta in busta paga, le aziende con le scadenze previste per l'ordinaria contribuzione previdenziale obbligatoria, a partire dal 1°/01/2005, o dalla data di costituzione dell'azienda stessa, se successiva;

b) contribuzione del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del Fondo e la stabilità del sistema stesso;

2. secondo quanto disposto dall'art 6-quater della legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, tramite l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili.

Il Comitato provvede, con cadenza semestrale, a valutare il fabbisogno del Fondo ai fini degli eventuali interventi necessari, ai sensi del precedente paragrafo 1) b).

Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione del Fondo, risulteranno non utilizzate o impegnate a copertura di oneri per l'erogazione delle prestazioni previste dal predetto art. 1-ter, comma 1, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, saranno devolute al Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni che devono, comunque, essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

E) PRESTAZIONI A CARICO DEL FONDO

1. Tipologia ed entità delle prestazioni a carico del Fondo

Il Fondo provvede:

A. a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;

1. Al fine di evitare l'espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 1, lettera a), della legge 3 dicembre 2004, n. 291, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS/mobilità attraverso progetti mirati a



realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Fondo eroga prestazioni a titolo partecipazione al finanziamento di "programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari" non superiori ai dodici mesi per singolo lavoratore, effettuati, per le finalità prima indicate, in data successiva al 16 settembre 2011.

In conformità con il criterio definito tra gli operatori del settore del trasporto aereo e le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative al punto 4 dell'Art. 2 - Prestazioni - del verbale di Accordo stipulato in data 28 luglio 2005, il Fondo, tenuto anche conto degli oneri di gestione ed amministrazione, per le prestazioni in questione può utilizzare, al massimo, il 50% dell'ammontare dei contributi obbligatori ordinari (0,50%) di cui al precedente Art. D) comma 1, lettera a), con le modalità che seguono:

• a partire dal mese di ottobre 2011, il 50% dei contributi ordinari versati (0,50%) viene accreditato per l'80% ad un conto individuale, definito "conto azienda", intestato a ciascuna azienda, per i propri interventi formativi, e per il restante 20% a un conto comune, definito "conto sistema".

• I versamenti sono organizzati per mese di competenza. Le somme accreditate al "conto azienda" vengono stornate al "conto sistema" decorsi tre anni dal mese di competenza senza che siano state impegnate con domanda di ammissibilità accolta per un importo almeno pari alla somma versata.

La misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi, è pari alla retribuzione contrattuale oraria/giornaliera lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore/giornate destinate alla formazione, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.

La "retribuzione di riferimento", sia per i lavoratori in attività che per quelli in CIGS/mobilità viene calcolata in base ai criteri indicati al successivo paragrafo E) 2.

B. all'erogazione di specifici trattamenti e precisamente:

Il Fondo eroga un'integrazione delle prestazioni corrisposte per effetto degli ammortizzatori sociali applicabili alla specifica fattispecie



(mobilità e CIGS - anche in deroga -, solidarietà), tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento (v. successivo punto 2). La durata massima complessiva degli specifici trattamenti è pari alla durata dell'ammortizzatore sociale di riferimento per ciascun lavoratore beneficiario. L'erogabilità viene comunque deliberata limitatamente al periodo di cui ai decreti ministeriali concessori e comunque non oltre la data di scadenza dell'accordo del 24 marzo 2006, rinnovato in data 17 marzo 2010 fino al 31 dicembre 2016, o di eventuali ulteriori rinnovi dello stesso.

L'erogazione di tali specifici trattamenti è prevista:

1.a. a favore di lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato per quanto riguarda la CIGS e la mobilità) dai vettori aerei o dalle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie, anche antecedenti all'entrata in vigore della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che siano interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa con intervento della CIGS ovvero da processi di mobilità.

1.b. a favore di altri lavoratori del settore del trasporto aereo, interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o sospensioni dell'attività lavorativa, dipendenti (a tempo indeterminato per quanto riguarda la CIGS e la mobilità) da aziende operanti nel sedime aeroportuale con almeno 15 dipendenti mediamente nell'anno (esclusi i dirigenti, i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, e computando pro quota nell'organico medio annuo i lavoratori a termine, part time e gli stagionali), che svolgono attività prevalente direttamente strumentale al volo, che versino la contribuzione ordinaria al Fondo e che possono usufruire dei contratti di solidarietà ex lege 19 luglio 1993, n. 236, art. 5, comma 5, della CIGS in deroga o della mobilità in deroga.

1.c. a favore del personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate, che versino la contribuzione ordinaria al Fondo, che usufruiscano dei trattamenti di CIGS, per la durata di 24 mesi, ovvero di mobilità, nei termini ed alle condizioni previste dall'art.2 comma 37 della legge 203/2008.

Qualora il lavoratore percepisca l'indennità di mobilità in forma anticipata in unica soluzione ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le prestazioni integrative del Fondo continueranno ad essere erogate con cadenza mensile per il periodo



pari alla durata residua della prestazione principale, ferme restando tutte le altre disposizioni inerenti a questa prestazione.

Per i lavoratori che abbiano presentato, entro la data del 31/12/2012, domanda per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una microimpresa, o per associarsi in cooperativa, ai sensi dell'art. 1. comma 8, D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, e successive modificazioni, ai quali è stato già concesso dall'INPS l'incentivo ivi previsto, la prestazione integrativa del Fondo continuerà ad essere erogata con cadenza mensile per un numero di mensilità pari al periodo della prestazione principale liquidato in forma anticipata in unica soluzione.

- C. Con verbale di accordo, sottoscritto in data 8 novembre 2011, gli operatori del settore trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative, nella loro qualità di fonti istitutive, hanno riconfermato l'originario intendimento, costantemente applicato, di ammettere alle contribuzioni e alle prestazioni del Fondo le categorie di lavoratori appartenenti al personale di terra (esclusi i dirigenti) e del personale navigante sulle cui retribuzioni è dovuta la contribuzione suindicata.

2. Modalità di calcolo delle prestazioni a carico del Fondo. Retribuzione di riferimento

La retribuzione di riferimento da utilizzare ai fini della determinazione degli specifici trattamenti previsti dall'art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291, a favore dei lavoratori, è quella risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti l'istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.

La predetta retribuzione lorda complessiva dovrà essere rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto. Vale a dire che i periodi di mancata prestazione sopraccitati e di seguito specificati - ad eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari - saranno sterilizzati e pertanto non dovranno entrare nel calcolo della retribuzione media di riferimento.

In altri termini, la retribuzione calcolata, con i criteri suindicati, per i dodici mesi precedenti l'istanza, considerata al netto delle somme percepite nei giorni di assenza per malattia/maternità e/o riferibili ad eventi quali: allattamento,



adozione/affidamento, permessi legge 104/92, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell'azienda, deve essere divisa per il numero di ore/giornate lavorative cui si riferisce, in modo da ottenere la retribuzione media oraria/giornaliera. Tale retribuzione media deve essere moltiplicata per il numero di ore/giornate che l'interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.

La somma delle retribuzioni così determinate costituirà la retribuzione ipotetica annuale che divisa per dodici darà la "retribuzione mensile di riferimento" per il calcolo delle indennità a carico del Fondo. Qualora nei dodici mesi precedenti non si riscontrino almeno 30 giorni privi degli eventi indicati, si andrà indietro nel tempo alla ricerca degli ultimi 30 giorni privi dei suddetti eventi.

Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno erogato dal Fondo viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa. Per i lavoratori che effettuavano, al momento dell'attivazione dell'ammortizzatore sociale, un part time orizzontale o verticale articolato per giorni o settimane, la "retribuzione di riferimento" rispecchierà il minor orario di lavoro effettuato. Per i lavoratori con part time verticale mensile, la retribuzione di riferimento annuale deve essere divisa non per dodici ma per il minor numero di mesi lavorati e corrisposta nei mesi in cui era prevista attività lavorativa. Nei mesi di sospensione dell'attività per part time non viene, invece, corrisposto il trattamento integrativo a carico del Fondo, in analogia a quanto avviene per la prestazione base.

In entrambi i casi ai lavoratori part-time le modalità di calcolo dovranno garantire la prestazione prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 1 ter della legge 291/94; in particolare la variabilità dei pagamenti dell'indennità CIGS/mobilità di base (INPS) per i lavoratori con part time orizzontale o verticale articolato per giorni o settimane, sarà la base della prestazione spettante, la quale verrà integrata dal Fondo fino a garantire la prestazione mensile lorda risultante dal calcolo.

F) ITER PROCEDURALE PER LA PRESENTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIBILITA' ED EROGABILITA' DELLE PRESTAZIONI A CARICO DEL FONDO.

a) Presentazione delle domande

- i) Le domande di ammissibilità per prestazioni a titolo di partecipazione per il finanziamento di programmi formativi devono essere presentate esclusivamente in via telematica da parte del datore di lavoro



richiedente, redatte sull'apposito schema di domanda – COD AZ-AMM – (indirizzata al Comitato per il tramite della struttura INPS) ed inviate alla struttura territoriale INPS che ha in carico la matricola aziendale, indicando nell'oggetto la tipologia dell'intervento formativo, secondo le seguenti definizioni:


- interventi formativi conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale (ad esempio riqualificazione professionale a seguito di "outsourcing" di attività o "phase out" di un tipo di aeromobile dalla flotta),
- interventi formativi di riqualificazione di lavoratori in CIGS/mobilità finalizzati all'assunzione degli stessi presso l'azienda richiedente,
- altri interventi formativi (specificandone le caratteristiche).

Tali domande devono essere presentate, a pena di inammissibilità, non oltre 120 giorni dalla data dell'accordo sindacale relativo al progetto formativo sottoscritto con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.

Le domande devono essere corredate di copia dell'accordo sindacale e relativo piano formativo e, nel caso di interventi formativi finalizzati all'assunzione, anche della dichiarazione di impegno all'assunzione, con l'indicazione del numero dei lavoratori interessati e, per le assunzioni a tempo determinato, della durata del contratto. In caso di durata inferiore a sei mesi la prestazione viene ridotta di un sesto per ogni mese di minore durata del contratto.

ii) Le domande di ammissibilità/erogabilità di prestazioni a titolo di partecipazione al finanziamento di interventi formativi per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati da parte di lavoratori in CIGS/mobilità, non collegati ad un impegno di assunzione, *possono essere presentate dai lavoratori interessati per il "type rating" posseduto, con i tempi e le frequenze di rinnovo riconosciute dall'Enac. La trasmissione della domanda al Comitato deve essere effettuata:*

- per il tramite dell'Associazione datoriale di riferimento, la quale inoltra in via telematica al Comitato le domande di ammissibilità/erogabilità redatte dai singoli lavoratori sull'apposito schema di domanda (COD LAV AMM/EROG), oppure
- per il tramite di un'altra azienda del settore del trasporto aereo, in regola con i versamenti del contributo dello 0,50%, la quale presenta in via telematica la domanda di erogabilità/ammissibilità,



redatta sull'apposito schema di domanda (COD. AZ. AMM-EROG), indirizzata al Comitato per il tramite della struttura INPS, ed inviata alla struttura INPS territoriale che ha in carico la matricola aziendale e alla sede INPS di residenza del lavoratore, con accluso l'elenco dei lavoratori interessati (allegato A dello schema di domanda) e le domande di ammissibilità/erogabilità redatte dai singoli lavoratori sull'apposito allegato B del modello di domanda.

In entrambi i casi le domande devono essere corredate dai seguenti allegati:

- ° documentazione comprovante per ogni singolo lavoratore, l'avvenuta effettuazione dell'intervento formativo (copia di brevetto, licenza o attestato aggiornata dall'Enac o altra Autorità competente e dei verbali di istruzione e/o esame rilasciati dall'Ente che ha erogato la formazione, attestanti la durata in ore/giorni dell'intervento formativo),
- ° originale fattura/e rilasciata/e dall'Ente/azienda che ha erogato la formazione, debitamente quietanzata/e (*copia della stessa in caso di fattura inviata all'interessato in via elettronica*).
Per i pagamenti effettuati tramite bonifico dovrà essere allegata copia del documento comprovante l'effettuazione dell'operazione bancaria. Qualora l'importo della fattura sia inferiore alla "misura del finanziamento" indicata al punto E) 1. A. 1. verrà erogato al lavoratore un ammontare equivalente all'importo della fattura.

L'Associazione datoriale o l'azienda che presenta la domanda sono tenute ad inoltrare al Fondo la domanda di ammissibilità/erogabilità, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta dei singoli lavoratori. Questa attività non deve determinare oneri aggiuntivi per il Fondo, salvo eventuali spese di corrispondenza con l'INPS o con il lavoratore interessato.

- iii) Le domande di ammissibilità per il finanziamento dei trattamenti a sostegno del reddito a carico del Fondo, di cui al precedente paragrafo E) punto 1. B., vanno presentate al Fondo presso gli Uffici competenti dell'INPS, a pena di inammissibilità, entro 120 giorni dalla data degli accordi sindacali che prevedano l'accesso alle prestazioni di CIGS, solidarietà o mobilità (anche in deroga).

Norma transitoria:

In caso di accordi sindacali che prevedano il ricorso ad ammortizzatori sociali a partire da date successive al 31 dicembre 2013 e per i quali le aziende interessate non abbiano presentato domanda al Fondo del



trasporto aereo, in quanto ultronee rispetto alla data di decadenza dello stesso a suo tempo stabilito dalla lettera c) dell'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n.92, la domanda stessa può essere presentata al Fondo, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data della presente delibera.

In caso di variazione di classificazione del datore di lavoro, ai fini assistenziali e previdenziali, disposta dall'INPS, che comporti l'iscrizione dell'azienda al Fondo, il termine di 120 giorni si conteggia a partire dalla data di notifica del provvedimento di modifica della classificazione.

iv) Tutte le domande di ammissibilità ai trattamenti a carico del Fondo, sia per il sostegno al reddito che per le prestazioni a titolo di partecipazione al finanziamento di interventi formativi devono includere una dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, contenente:

- l'attestazione dell'avvenuto regolare versamento del contributo dello 0,50%. Questa attestazione non è prevista per il finanziamento degli interventi formativi per il mantenimento di brevetti/licenze/attestati richiesti, dai lavoratori interessati per il tramite dell'Associazione datoriale di riferimento;
- la dichiarazione, in caso di richiesta di prestazioni a titolo di partecipazione al finanziamento di interventi formativi, che gli stessi sono funzionali alla realizzazione degli obiettivi previsti dall'art. E), comma 1, lettera A, punto 1 del Regolamento,
- la valorizzazione degli oneri che ne derivano per il Fondo, suddivisi per tipo di intervento e per anno di competenza; per i programmi formativi deve essere indicata l'entità degli eventuali importi finanziati da Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.

b. Classificazione delle domande

Le domande presentate al Fondo dovranno essere protocollate dagli Uffici competenti dell'INPS mensilmente.

c. Esame delle domande da parte del Comitato

- i) Le domande di prestazioni a sostegno del reddito sono istruite dall'INPS, che, se del caso, chiede l'integrazione della documentazione presentata.

Accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a), gli Uffici competenti trasmettono le domande che risultano conformi alla



normativa vigente al Comitato, che è chiamato a decidere nella prima riunione successiva alla data di trasmissione delle medesime.

Gli Uffici competenti trasmettono, inoltre, mensilmente al Comitato le domande non in regola, indicandone sinteticamente la motivazione (ved. secondo paragrafo successivo punto G).

In parallelo con la trasmissione delle domande, i competenti Uffici dell'INPS comunicano mensilmente al Comitato le disponibilità di cassa del Fondo.

Le domande trasmesse mensilmente dagli Uffici - denominate sinteticamente "gruppo" - sono esaminate dal Comitato, ai fini della delibera di ammissibilità, in base alla data di presentazione da parte degli Istanti all'INPS.

Nella stessa riunione, il Comitato delibera sulla erogabilità degli importi, in relazione alle disponibilità economiche del Fondo nei periodi di riferimento indicati nelle delibere stesse.

Qualora le disponibilità non risultino sufficienti per erogare gli importi previsti dalle domande del gruppo, le prestazioni verranno erogate nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- lavoratori in mobilità, anche in deroga,
- lavoratori in cassa integrazione straordinaria, anche in deroga,
- lavoratori in contratto di solidarietà,
- programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale (per le specifiche previsioni relative a questo punto ved. il successivo paragrafo ii) e il punto d).

A parità di istituto prevale la data di presentazione all'INPS della domanda e, a parità di data, la priorità di protocollo.

Le domande di un gruppo per le quali non è stata deliberata l'erogabilità sono esaminate dal Comitato nella seduta immediatamente successiva e hanno priorità rispetto alle domande del gruppo successivo, fermo restando che le domande di prestazioni a titolo di partecipazione al finanziamento di programmi formativi possono attingere esclusivamente alle disponibilità del Fondo dedicate a tale finalità ("conto azienda" e "conto sistema" - ved. il successivo paragrafo ii).

- ii) L'istruttoria tecnica delle domande di prestazioni a titolo di partecipazione al finanziamento di interventi formativi viene



effettuata dall'apposito sottocomitato, previa verifica della regolarità contributiva dell'azienda richiedente da parte delle competenti Sedi dell'INPS.

Il sottocomitato accerta che le domande siano conformi ai criteri di cui al precedente paragrafo F) punto a) e trasmette l'esito della verifica al Comitato.

Il Comitato predispone la delibera ed approva l'ammissibilità, l'ammissibilità parziale o la reiezione della domanda in caso di mancanza di uno o più requisiti previsti al precedente paragrafo F) punto a), previa verifica delle disponibilità del "conto azienda" e del "conto sistema" comunicate mensilmente dagli Uffici centrali dell'INPS con riferimento alla consistenza degli stessi alla fine del terzo mese precedente la domanda di ammissibilità, e nei limiti di fruibilità del "conto sistema" da parte delle singole aziende.


Nella delibera il Comitato indica il conto di addebito della prestazione (conto azienda" e/o "conto sistema").

Il criterio generale di addebito prevede che le prestazioni a titolo di partecipazione al finanziamento della formazione vengano gravate prioritariamente sul "conto azienda" e in via residuale sul "conto sistema", nel rispetto del limite massimo di accesso al conto stesso, stabilito in un ammontare pari al 50% dei contributi obbligatori ordinari (0,50%) versati dall'azienda interessata dal 1° gennaio 2005 (oppure dalla data di inizio della attività dell'azienda stessa, se successiva).

Vengono, invece, direttamente addebitate al "conto sistema", e non vengono conteggiate ai fini del raggiungimento del limite massimo di accesso allo stesso, le prestazioni a titolo di partecipazione al finanziamento della formazione per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati e quelle per la riqualificazione professionale di lavoratori in CIGS o mobilità finalizzata alla assunzione degli stessi da parte di un'altra azienda,

In caso di delibera di ammissibilità parziale, il Comitato (previa verifica delle disponibilità aggiornate del "conto azienda" e del "conto sistema") assume ulteriori delibere di ammissibilità parziale fino al completamento dell'importo richiesto e/o spettante.

- iii) In caso di accertata insufficienza delle risorse finanziarie del Fondo, quali previste dall'art. 1-ter, comma 2, primo periodo, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e dall'art. 6-quater della legge 31 marzo



2005, n. 43, e successive modificazioni il Presidente convoca il Comitato, al fine di, sollecitare, mediante apposita delibera gli interventi previsti dall'art. 1-ter comma 2, secondo periodo, della medesima legge n. 291/2004 per garantire la piena operatività del Fondo e la stabilità del sistema.

d) Invio delle richieste di erogazione delle singole prestazioni.

Con riferimento alle domande di prestazioni a sostegno del reddito di cui sia stata deliberata l'erogabilità da parte del Comitato, la richiesta di erogazione delle singole prestazioni a carico del Fondo va è inoltrata in forma telematica, secondo il tracciato e le istruzioni tecniche comunicate dall'INPS.

Per quanto riguarda le domande di prestazioni a titolo di partecipazione al finanziamento di programmi formativi di cui al paragrafo F) a) i), l'azienda per la quale sia stata effettuata la delibera di ammissibilità visualizza in via telematica la precedente domanda di ammissibilità ed invia al Comitato, esclusivamente in via telematica, tramite la struttura INPS competente per matricola aziendale la domanda di erogabilità, redatta sull'apposito schema di domanda (COD AZ-EROG), indicando numero e data della delibera di ammissibilità. La domanda di erogabilità deve essere corredata dai seguenti allegati:

- prospetto di esecuzione dell'intervento formativo.
- documentazione comprovante per ogni singolo lavoratore, l'avvenuta effettuazione dell'intervento formativo: copia dei verbali di istruzione e/o esame rilasciati dall'Ente che ha erogato la formazione, attestanti la durata in ore/giorni dell'intervento formativo, e, in caso di lavoratori in possesso di brevetto/licenza o attestato, copia di tale documento aggiornato dall'Enac o altra Autorità competente.
- per gli interventi formativi di riqualificazione di lavoratori in CIGS/mobilità finalizzati alla assunzione degli stessi presso l'azienda richiedente, copia della lettera di assunzione dei lavoratori interessati, con indicazione della durata del contratto. In caso di assunzione a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi, il contributo viene ridotto di un sesto per ogni mese di minore durata del contratto.

Il Sottocomitato effettua l'istruttoria tecnica della domanda di erogabilità e trasmette l'esito al Comitato.



Il Comitato, preso atto delle disponibilità effettive di cassa del "conto azienda" e del "conto sistema" esistenti alla fine del terzo mese precedente la domanda di erogabilità, predispone la delibera ed approva l'erogabilità di importo uguale o minore rispetto alla delibera di ammissibilità, addebitando la somma al "conto azienda" e/o al "conto sistema" secondo i criteri indicati al precedente punto c) ii), con riferimento all'imputazione dei costi tra "conto sistema" e "conto azienda" così come ripartita nella delibera di ammissibilità.

In caso di mancanza di disponibilità o di delibera parziale il Comitato, nel tempo e in funzione della verifica aggiornata delle disponibilità del "conto azienda" e del "conto sistema", assume successive delibere di erogabilità fino al completamento dell'importo concesso con la delibera di ammissibilità.

L'azienda richiedente visualizza telematicamente ciascuna delibera di erogabilità e congrua l'importo deliberato con gli altri contributi dovuti, diversi dallo 0,50%, seguendo le modalità che visualizza in via telematica.

Per quanto riguarda le domande di ammissibilità/erogabilità delle prestazioni a titolo di partecipazione al finanziamento di interventi formativi per il mantenimento di brevetti/licenze o attestati, di cui al Paragrafo F) a) ii), l'importo viene erogato dalla sede INPS di residenza del lavoratore sul medesimo codice IBAN comunicato per l'erogazione delle prestazioni a sostegno del reddito per CIGS/mobilità.

Gli oneri di gestione complessivi delle domande di ammissibilità/erogabilità delle prestazioni a titolo di partecipazione al finanziamento della formazione sono a carico del Fondo.

In particolare, le domande di erogazione del contributo per il finanziamento della formazione, da inviare entro i termini stabiliti dal precedente punto F) a) iv), devono indicare, per ogni singolo nominativo, la retribuzione di riferimento oraria o giornaliera ed il numero di ore o giornate di formazione effettuate.

La trasmissione dei dati deve essere accompagnata da una dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante dell'azienda che attesti l'avvenuta effettuazione della formazione.

Questa attestazione non è richiesta nel caso di finanziamento di interventi formativi per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati richiesto, nella situazione indicata al precedente punto a) i) 2., dai lavoratori interessati per il tramite dell'Associazione datoriale di riferimento

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a vertical line and a horizontal stroke, all enclosed within a large, sweeping oval shape.

G) SISTEMA SANZIONATORIO

Ai contributi di finanziamento dovuti ai sensi dell'art. 1-ter, comma 2, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

In caso di omesso versamento della predetta contribuzione di cui all'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 291/2004, si fa riferimento al regime sanzionatorio previsto dall'art. 116, commi 8-20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'eventuale domanda di accesso alle prestazioni previste a carico del Fondo sarà portata dall'INPS al Comitato, che ne farà oggetto di delibera di rigetto, salva la possibilità di riesame dopo la dimostrazione documentata dell'avvenuta regolarizzazione della contribuzione dovuta, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, o dalla data di costituzione dell'azienda stessa, se successiva.

In tal senso l'INPS invia apposita comunicazione alle Aziende interessate.

La data di regolarizzazione verrà considerata come data di ricezione della domanda ai fini della sua classificazione, in termini di priorità, secondo i criteri indicati al precedente paragrafo F).

H) ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente Regolamento sostituisce quello in vigore dalla data della deliberazione di approvazione di cui è parte integrante e si applica alle domande presentate all'INPS dal mese successivo a quello della data di approvazione.

Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno deliberate dal Comitato su iniziativa del Presidente o di ciascun componente, secondo quanto previsto al precedente paragrafo C) punto 2).

L'accordo del 24 marzo 2006 è stato rinnovato il 17 marzo 2010

